

## **Scheda informativa sulla detenzione e impiego gas tossici**

### **Autorizzazione alla detenzione e impiego gas tossici**

L'istanza di autorizzazione alla detenzione e impiego di gas tossici deve essere inoltrata dalle persone fisiche o giuridiche che, per l'attività che svolgono, intendono conservare, custodire e utilizzare i gas tossici riconosciuti di cui all'elenco pubblicato in allegato al Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, normativa di riferimento in materia oltre alle leggi e circolari esplicative regionali.

L'istanza deve essere avanzata anche per:

- rinnovo di autorizzazione dovuto alla modifica del gas tossico che si intende conservare e utilizzare o del suo quantitativo oppure per interventi edilizi ai locali deputati alla conservazione dei gas tossici;
- volturazione di autorizzazione già rilasciata in caso di modifica della ragione sociale della ditta o diverso nominativo del responsabile tecnico.

Per quanto attiene la patente di abilitazione all'impiego di gas tossici, le necessarie informazioni circa gli adempimenti per il suo rilascio potranno essere richieste al Servizio di Polizia Municipale.

### **Modalità di richiesta**

La domanda, indirizzata al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio del Comune di Cento, utilizzando l'apposito modulo, dovrà essere presentata in duplice copia di cui una originale in bollo ed una in copia. Se si utilizza un invio a mezzo PEC, è sufficiente una sola copia in originale. E' previsto il pagamento di diritti di segreteria il cui importo e le modalità di pagamento sono esplicitati nel modulo di domanda. La documentazione obbligatoria è indicata nel modulo stesso.

### **Tempi di risposta**

L'autorizzazione alla conservazione, custodia e impiego di gas tossici potrà essere rilasciata solo successivamente alla acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Permanente Gas Tossici della Azienda USL di Ferrara. I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione al protocollo comunale della richiesta; in caso di sospensione dei termini di risposta, per incompletezza della documentazione prodotta, il termine di cui sopra riprenderà a decorrere dal momento dell'acquisizione al protocollo dei documenti integrativi.

### **Riferimenti normativi**

- Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
- D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854;
- L.R. 4 maggio 1982, n. 19;
- Regolamento Regionale 23 aprile 2009 n. 2;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..